REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 52 DEL 30/12/2010

Provincia di Torino

Accordo di Programma ex art. 34 del Decreto Legislativo 18/8/00 n. 267 e s.m.i. per la realizzazione degli interventi di compensazione ambientale connessi al lotto 4 della discarica per rifiuti non pericolosi nel comune di Pianezza, Localita' Castagna.

PREMESSE

(omissis)

Alla luce delle sopraesposte premesse, si rende necessario procedere alla formalizzazione di apposito accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e dell'art. 15 della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di compensazione ambientale nei territori dei comuni sottoscrittori ed il coordinamento delle azioni al fine di determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

- 1) Obiettivi e contenuti dell'Accordo
- 1.1 Promotore dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 è l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti ATO-R.
- 1.2 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo nonché strumento di interpretazione del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1362 e ss. del codice civile.
- 1.3 L'Accordo concerne la messa a disposizione dei comuni sottoscrittori dei contributi finanziari a carico di CIDIU spa per la realizzazione degli interventi di compensazione ambientale compresi nel Piano di Azione Ambientale (PSAA), allegato al presente atto sotto la lettera A per farne integrante e sostanziale. Il costo totale di massima presunto per gli interventi dell'Allegato A è di € 1.585.517,80, di cui 831.000,00 verranno coperti con fondi di compensazione ambientali.

Resta inteso che il PSAA è un piano di indirizzo di carattere generale: gli interventi in esso compresi verranno definiti con esattezza, anche sotto il profilo del costo di realizzazione, in sede di progettazione. Gli interventi pertanto potranno subire modificazioni, a condizione che siano rispettati i criteri generali del Piano Strategico di Azione Ambientale (e sue successive integrazioni o approfondimenti).

Rispetto ai suoi contenuti, costituiscono oggetto dell'Accordo di programma gli impegni di ciascuno dei soggetti che vi partecipano attraverso lo sviluppo della progettazione, il rilascio di tutte le autorizzazioni di competenza ed i finanziamenti e la realizzazione delle opere previste.

- 1.4 L'Accordo concerne, inoltre, la suddivisione del contributo commisurato al volume dell'attività, previsto dalla L.R. 24/02 e l'obbligo per i mezzi impiegati nel trasporto dei rifiuti prodotti fuori dal territorio di pertinenza di CIDIU spa di non accedere all'impianto attraversando l'abitato della Frazione Savonera di Collegno.
- 1.5 I sottoscrittori si danno atto che eventuali ulteriori finanziamenti degli interventi descritti nell'allegato A da parte di altri enti e gli interventi sulla viabilità connessa al sito da parte della Provincia di Torino e di CIDIU dovranno essere definiti con successivo accordo che costituirà integrazione al presente Accordo.

2) Il Piano di Azione Ambientale (PSAA)

- 2.1 I sottoscrittori si obbligano a collaborare attivamente al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo e riconoscono reciprocamente i compiti e le attribuzioni individuati nel presente Accordo e nel Piano Strategico di Azione Ambientale allegato al presente atto sotto la lettera A per farne integrante e sostanziale, con riferimento a ciascuno degli interventi.
- 2.2 In particolare, nel Piano Strategico di Azione Ambientale allegato al presente atto sotto la lettera A per farne integrante e sostanziale, sono individuati:

- i Comuni beneficiari della compensazione, che assumeranno le funzioni di stazione appaltante per gli interventi sui territori di propria competenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
- gli interventi da realizzarsi;
- i costi complessivi stimati degli interventi;
- gli importi coperti dalle compensazioni.
 - 3) Realizzazione degli interventi compresi nel Piano di Azione Ambientale (PSAA)

La realizzazione degli interventi potrà essere effettuata direttamente dai Comuni oppure, in caso di interventi aventi valenza sovra comunale, da altri Enti pubblici a cui il Comune beneficiario erogherà l'importo della compensazione ambientale ricevuta, ovvero avvalendosi di società in house, nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso l'erogazione dei contributi da parte di CIDIU, di cui al successivo art. 4, avrà luogo nei confronti dei Comuni interessati.

4) Apporti finanziari

- 4.1 CIDIU si obbliga ad erogare una compensazione una-tantum nella misura del 10% sull'importo dei lavori di realizzazione del lotto 4 della discarica sita nel Comune di Pianezza, località Cassagna, così come risulta dal Piano Economico finanziario presentato da CIDIU spa in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale.
- 4.2 L'importo complessivo della compensazione ammonta a 831.000 euro e verrà erogato da CIDIU pro quota ai Comuni di Pianezza, Collegno e Druento, con la seguente modalità:
- la prima tranche, pari al 50% dell'importo complessivo, entro il 31 ottobre 2010;
- la seconda ed ultima tranche pari al 50% entro il 31 dicembre 2010.
- 4.3 A ciascun Comune per gli interventi indicati nel PSAA CIDIU spa erogherà le quote nell'ammontare riportato nella tabella seguente:

	Ripartizione	compensazione	I tranche	II tranche
Comune	una tantum			
Pianezza		290.000	145.000	145.000
Collegno		270.500	135.250	135.250
Druento		270.500	135.250	135.250
TOTALI		831.000	415.500	415.500

5) Garanzie in favore di CIDIU spa

- 5.1 Qualora sopravvengano ragioni di oggettiva impossibilità di completa realizzazione del lotto 4 dell'impianto prima del collaudo dell'intero invaso per cause non imputabili a CIDIU, si conviene che CIDIU non sia obbligata al pagamento delle ulteriori quote di compensazione ambientale ancora da erogare sulla base dello stato della procedura, con estinzione del relativo obbligo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1256 cod. civ..
- 5.2. Ognuno dei beneficiari, si impegna a:
- iscrivere le somme trasferite da CIDIU nei rispettivi bilanci di previsione come "trasferimenti vincolati per la realizzazione degli interventi di compensazione connessi alla realizzazione del lotto 4 della discarica sita nel Comune di Pianezza, località Cassagna" inserire le opere contenute nel PSAA nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche
- rendicontare semestralmente a CIDIU e, per conoscenza, al Collegio di Vigilanza, di cui al successivo art. 9, le spese sostenute in conto alle quote di contributo erogate;
- 5.3. Qualora sopravvengano ragioni di oggettiva impossibilità di realizzazione delle opere contenute nel PSAA, su richiesta di uno dei sottoscrittori del presente Accordo di programma, potrà essere attivata la procedura di modifica dell'Accordo stesso con le modalità di cui al successivo art. 11.

6) Varianti ed economie

6.1 I Comuni, in fase di progettazione e di realizzazione dei singoli interventi, possono distribuire diversamente tra gli interventi previsti nel PSAA gli importi del contributo di compensazione a

ciascuno di essi assegnato, anche con riferimento ai ribassi di gara da utilizzare per le varianti, senza che ciò comporti modifiche o integrazioni al presente Accordo.

- 6.2 I fondi eventualmente risparmiati nell'attuazione del presente Accordo potranno essere utilizzati per interventi che costituiscano completamento di quanto previsto o di altri interventi, a condizione che siano rispettati i criteri generali del Piano Strategico di Azione Ambientale e la ripartizione determinata fra i diversi Comuni, senza che siano necessarie modifiche o integrazioni all'Accordo stesso.
- 6.3 I ribassi di gara potranno essere utilizzati per varianti, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 132 del D. Lgs. 163/2006.
- 6.4 Le eventuali somme non utilizzate, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 6.2, verranno restituite a CIDIU.
 - 7) contributo commisurato al volume dell'attività, previsto dalla L.R. 24/02
- 7.1 Il contributo commisurato al volume dell'attività, previsto dall'art. 16 della L.R. 24/02., e pari a complessivi 5,16 euro/t. viene così suddiviso tra i Comuni:
- 4,16 euro/t. al Comune di Pianezza,
- 0,70 euro/t. al Comune di Collegno,
- 0,30 euro/t. al Comune di Druento
- 7.2 I contributi saranno versati da CIDIU spa entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti.
- 7.3 Gli importi potranno essere rivalutati annualmente secondo le modalità di cui all'art. 16 comma 8 L.R. 24/02.

8) Altri obblighi di CIDIU spa

CIDIU spa si impegna ad inserire nei contratti di conferimento una clausola specifica contenente l'obbligo di non accedere all'impianto, da parte dei mezzi che conferiscono rifiuti, provenienti dall'esterno del proprio bacino di riferimento, attraverso l'abitato della Frazione Savonera di Collegno, la S.S. 24, la S.P. 8 e la S.P. 176, ma di transitare attraverso la tangenziale, C.so Regina ed il suo prolungamento e Via Assietta.

9) Vigilanza e poteri sostitutivi

- 9.1 La vigilanza sull'attuazione del presente accordo di programma, secondo quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 267/00 e s.m.i., è attribuita al Collegio di Vigilanza, presieduto dal Direttore Tecnico di ATO-R, o suo delegato, e composto dai rappresentanti nominati da ciascuno dei sottoscrittori dell'Accordo.
- 9.2 Il Collegio è dotato di poteri sostitutivi a norma della stessa disposizione di legge.
- 9.3 Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti. Esso si riunisce con cadenza almeno semestrale e la prima riunione è indetta entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo. I sottoscrittori si impegnano a sottoporre tempestivamente al Collegio ogni atto o documento ritenuto rilevante per i compiti di vigilanza, ed a conformarsi alle direttive da esso impartite per la corretta attuazione dell'Accordo.

10) Vincolatività dell'accordo

- 10.1 I sottoscrittori si obbligano a rispettare il presente Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso.
- 10.2 Si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

11) Modifiche dell'Accordo

- 11.1 Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.
- 11.2 Non costituiscono modifiche dell'Accordo eventuali altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente atto e che non ne limitino l'operatività

- 12.1 Il presente accordo dura fino al collaudo finale di tutti gli interventi in esso previsti.
 - 13) Controversie
- 13.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i sottoscrittori in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all'art. 7.
- 13.2 Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione entro 30 giorni, è facoltà di ciascuna delle parti adire la competente sede giurisdizionale.
 - 14) Approvazione e pubblicazione dell'Accordo
- 14.1 Il presente accordo è approvato, a norma dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mediante provvedimento del Presidente della Provincia di Torino, il quale ne curerà la pubblicazione sul B.U.R.

Torino, 29 ottobre 2010 Letto, confermato e sottoscritto in originale

Allegato A (omissis)